REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO
Settore Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo

Oggetto: Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. e i. per variante sostanziale all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva n. 583 del 20.03.2007, comportante modifica agli elementi essenziali del programma di coltivazione della cava Mei, nel Comune di Vado Ligure SV.

DETERMINAZIONE DI ASSENSO al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

Al Comune di Vado Ligure
Sportello Unico Attività Produttive
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

e p.c.

Alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province
di Savona e Imperia
sabap-sv-im@pec.cultura.gov.it

COMUNE DI VADO LIGURE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012686/2023 del 20/06/2023
Classificazione
Firmatario

Rif. pratica 00112080098-28112022-1014

MDM 2022/8.9.1/111
Pratica n. 44.735

Con riferimento alla documentazione trasmessa dal Comune di Vado Ligure, Ufficio S.U.A.P, prot. n. 22771 del 24.10.2022, qui assunta al prot. n. 2022-1200395 pari data, così come da ultimo aggiornata con nota prot. n. 0011821 dell'08.06.2023, qui assunta al prot. n. 2023-0643425 in data 09.06.2023, avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. relativamente alla variante al programma di coltivazione della cava denominata Mei, in Comune di Vado Ligure, il cui programma di coltivazione risulta assentito con decreto dirigenziale regionale n. 581 del 07.03.2014, così come rinnovato sotto il profilo paesaggistico con Provvedimento Conclusivo dello Sportello delle Attività Produttive prot. n. 768 del 12.01.2021, è stato avviato il presente procedimento comportante l'effetto di espressione di assenso:

- *al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.*

Detto pronunciamento risulta di competenza regionale per effetto:

- *dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 13/2014 e s.m. ("Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio");*
- *della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i., recante: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" e, in particolare, l'art. 11 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione a cura dello SUAP procedente.*

SI RICHIAMANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

- la legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i., recante: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" e, in particolare, l'art. 11 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione a cura dello SUAP procedente;
- parte terza, Titolo I, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- la l.r. 6 giugno 2014, n. 13 e s.m., recante: “Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio”.

SI DA ATTO CHE:

- con provvedimento finale prot. n. 768 del 12.01.2021 è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica relativamente al piano di coltivazione della cava MEI alla Mantobit S.p.A.

SI DA ALTRESI’ ATTO CHE:

la documentazione esaminata è costituita dagli elaborati trasmessi dal competente Sportello delle Attività Produttive del Comune di Vado Ligure con nota prot. n. 22771 del 24.10.2022, qui assunta al prot. n. 2022-1200395 pari data, così come da ultimo integrata con la documentazione trasmessa con nota prot. n. 0011821 dell’08.06.2023, qui assunta al prot. n. 2023-0643425 del 09.06.2023.

SI RILEVA CHE:

l’area di riferimento è classificata come segue:

- dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m., livello locale, assetto insediativo, come zona “A NI MA”, ovvero “Area non insediata in regime di mantenimento”, disciplinata dall’art. 52 delle relative norme di attuazione;
- dal vincolo paesistico-ambientale “generico” imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”;
- dal vincolo paesistico-ambientale “specifico” per effetto del D.M. 24.04.1985 “Altopiano di Bergeggi nei Comuni di Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, caratterizzato dalla macchia mediterranea spontanea e da tipici sentieri panoramici”, quale vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all’art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm. e ii., in quanto lo stesso presenta un particolare interesse paesistico.

Le modifiche introdotte dalla variante non comportano un ampliamento della superficie destinata all’attività di coltivazione del materiale lapideo, ma una diversa geometria dei fronti di scavo, con esclusione della coltivazione nel settore sud-est per motivi di sicurezza. La sistemazione definitiva viene organizzata in tre fasi, con rimozione degli impianti e conseguente rimodellazione e rinverdimento delle superfici, con un complessivo apporto di mc. 2.810.000.

SI RITIENE CHE l’intervento proposto,

stante l’assenza di significative modificazioni al quadro di riferimento normativo e pianificatorio, possa ritenersi a tutt’oggi compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come indicato nelle relative Norme di Attuazione sopra richiamate ed altresì con le finalità di cui all’art. 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. a tutela dei valori paesaggistici propri dei beni pubblici interessati in quanto prevede nel corso della coltivazione parziali fasi di rinaturalizzazione ed in fase finale il parziale recupero della morfologia originaria del versante, con conseguenti interventi di rinaturalizzazione e regimazione delle acque superficiali, coerenti con i livelli di tutela previsti dall’apposizione del vincolo.

SI DA ATTO che:

ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è di cinque anni dalla data di emanazione del provvedimento finale. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Sulla base di quanto sopra espresso, relativamente all'istanza di variante al programma di coltivazione della cava denominata "Mei", in Comune di Vado Ligure (Sv), a favore della Mantobit S.r.l.., in persona del legale rappresentante pro tempore, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominati, da parte di altri Enti competenti si rende la seguente

DETERMINAZIONE DI ASSENSO

1) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. nell'ambito del procedimento come sopra attivato relativamente alla variante del programma di coltivazione della cava Mei.

Si precisano inoltre i seguenti termini di validità da riportare nell'atto finale:

1) l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica ha validità di cinque anni dalla data di emanazione del provvedimento finale ed i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 e s.m. e i.

Al presente assenso, reso all'Amministrazione procedente, non seguirà altro specifico provvedimento regionale sotto il profilo paesaggistico.

Resta ferma la necessità che codesta Autorità procedente provveda alla trasmissione allo scrivente Settore dell'atto conclusivo del relativo procedimento, completo dell'elenco degli atti approvati.

Copia della presente è inviata altresì alla locale Soprintendenza.

Il Direttore
(Ing. Alessandro Croce)

EB